

STATUTI GENERALI
DELLE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE
DI ASSISI

STATUTI GENERALI

**DELLE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE
DI ASSISI**

ASSISI
Casa Generalizia
2014

Statuti generali

- Approvati e Confermati dal Capitolo generale Assisi, settembre 2013.
- In vigore dal 15 luglio 2014.

STATUTI GENERALI PRESENTAZIONE

Prot. n. 48/2014

Carissime sorelle,
il Signore vi dia pace!

Ho la gioia di presentare a tutte voi il testo degli **Statuti Generali** approvati e confermati nell'ultimo Capitolo Generale, celebrato in Assisi nel settembre 2013. Esso integra le nuove Costituzioni, approvate il 15 luglio 2014 dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Nel Testo delle Costituzioni sono presenti i principi che fondano la nostra vita; gli Statuti generali esprimono delle applicazioni di questi stessi principi, sono norme esplicative di alcuni contenuti, più facilmente adattabili, all'interno dell'Istituto, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi.

Accogliamoli come strumento che facilita l'assimilazione del nostro Carisma di Suore Francescane Missionarie di Assisi. Cerchiamo di farli nostri, di tradurli nella vita, scoprendo in essi lo spirito che li anima. A niente varrà osservarli se non facciamo nostro il soffio di vita di cui sono portatori.

A questo fine è bene che gli Statuti non siano presi

isolatamente, ma in corrispondenza alle Costituzioni a cui fanno riferimento.

Auguro che, insieme alla Regola e alle Costituzioni, essi diventino veramente «*«mediazione della volontà del Signore: mediazione umana ma pur sempre autorevole, imperfetta ma assieme vincolante, punto di avvio da cui partire ogni giorno, e anche da superare in uno slancio generoso e creativo verso quella santità che Dio “vuole” per ogni consacrato»*. (FT 9)¹ » (Cost 31,3) e ci portino a vivere in pienezza i comandamenti del Signore: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente [...] Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti», dice Gesù, «dipende tutta la legge e i profeti» (Mt 22,37.39-40)

Assisi, 08 settembre 2014

Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Fraternamente
SUOR JULIANA MALAMA
Superiora generale

1) CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Faciem tuam. Istruzione. Il servizio dell'autorità e dell'obbedienza*, 2008.

CAPITOLO I

LA NOSTRA IDENTITÀ NELLA CHIESA

1 - La denominazione del nostro Istituto in sigla è SFMA: Suore Francescane Missionarie di Assisi. Cost. 1, 1

2 - Nell'Istituto tutti i membri sono chiamati col nome di Suora. Il nome di Madre viene riservato alla Superiore generale durante il suo mandato. Cost. 7, 2

3 - “Assisanità” perché Assisi è il luogo che ha ispirato i nostri Fondatori. Accanto alla Basilica di san Francesco ha avuto inizio il nostro Istituto e per ben duecento anni è cresciuto e si è sviluppato nella sola città di Assisi. Qui sono le nostre origini: luogo della memoria e sorgente viva del nostro carisma. Di questa città portiamo il nome che diffondiamo nel mondo. Qui ci incontriamo, provenienti da vari Paesi, per rafforzarci nello spirito e crescere nella fraternità universale. Cost. 4, 1

4 - § 1. Gli Statuti particolari, sempre in conformità alle norme delle Costituzioni e degli Statuti generali, sono stabiliti dai Capitoli provinciali e di Viceprovincia secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi.

Cost. 8, 2

§ 2. Gli Statuti particolari entrano in vigore dopo l'approvazione di essi da parte della Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

Cost. 8, 2

5 - § 1. Le suore leggano in comune la Regola, le Costituzioni, gli Statuti generali e gli Statuti particolari almeno una volta all'anno. Gli Statuti particolari definiscano i modi e i tempi.

Cost. 11

§ 2. Siano lette frequentemente le Fonti Francescane, gli Scritti del Fondatore, il Direttorio Spirituale «Cominciamo Sorelle» e la *Ratio formationis* dell'Istituto.

Cost. 9, 2

6 - La dispensa dalle norme disciplinari delle Costituzioni e degli Statuti (come ad esempio dispensa dalle ore canoniche, dal digiuno, dall'orario comunitario ecc.) può essere concessa:

- a. dalla Superiora generale per le singole suore dell'Istituto e, con il consenso del suo Consiglio, per ogni Provincia;
- b. dalla Superiora provinciale per le suore della sua Provincia e, con il consenso

del suo Consiglio, anche per le singole comunità;

- c. dalla Superiora locale per le suore della sua comunità.

CAPITOLO II

LA NOSTRA VITA DI CONSACRAZIONE

7 - § 1. L'abito nell'Istituto comprende il Cost. 17, 1
vestito con piega davanti e dietro in forma
di scapolare, velo, cingolo bianco e crocifis-
so.

Nei luoghi e nei periodi caldi si può
adottare il vestito con scapolare cucito,
maniche corte, cingolo bianco, velo e cro-
cifisso.

Il colore dell'abito può essere grigio o
bianco a norma degli Statuti particolari.

§ 2. L'abito delle novizie può essere
grigio, simile a quello delle suore, senza
cingolo e senza velo, o abito civile; sempre
con il «Crocifisso con il volto di San Fran-
cesco».

L'uso dell'uno o dell'altro viene stabilito
dagli Statuti particolari.

§ 3. Nell'uso del vestiario le suore
tengano presenti la povertà e la semplici-
tà della loro condizione, evitando tutto ciò
che può avere l'apparenza di vanità.

Cost. 19, 3

8 - Ogni suora e ogni comunità devono educarsi a un uso moderato e critico di tutti i mezzi di comunicazione, i quali propongono e spesso impongono un modello di vita non evangelico, in particolare quando questi mezzi impediscono il rapporto tra le sorelle e limitano la comunicazione fraterna, danneggiano la vita consacrata. È necessaria una solida formazione e una frequente verifica personale e comunitaria sul loro impatto e influsso.

VfC 34

9 - Ogni comunità, dopo aver contribuito alle necessità dell'Istituto e della Provincia, secondo le Costituzioni nn. 24§ 3; 232, determini i beni comunitari da destinare alle necessità della Chiesa e dei poveri.

10 -Spetta alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio concedere per scritto la licenza per la rinuncia dei beni.

Cost. 26

11 - § 1. Le suore, fatti salvi i principi della povertà e della vita comune, possono fare uso del denaro, di cui devono rendere conto.

§ 2. È consentita l'iscrizione agli Enti di previdenza sociale e l'accettazione di sussidi.

CAPITOLO III

LA NOSTRA VITA CON DIO

12 - Ogni comunità inizia e termina la preghiera quotidiana in comune come pregava San Francesco:

«Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo poiché con la tua santa croce hai redento il mondo». (Test. 5: FF 111; 1Cel. XVII/ 45: FF 399/401)

13 - § 1. Per un autentico cammino di santità, ogni suora si impegna a vivere la preghiera incessante, il raccoglimento, il silenzio, la custodia del cuore, l'esame di coscienza, la lettura spirituale, il dominio di sé, il combattimento spirituale e la direzione spirituale quali mezzi necessari per dilatare il cuore e aprirlo all'accoglienza del Signore, dei fratelli e delle sorelle. Cost. 41

§ 2. L'Eucaristia sia celebrata in comunità almeno una volta al mese là dove non è possibile la celebrazione quotidiana. Cost. 47 - 48

§ 3. La suora che, per validi motivi, non può partecipare alla celebrazione comunitaria dell'Eucaristia, di Lodi e Vespri e alla meditazione, vi supplisca personalmente nel tempo più opportuno.

Cost. 44, 1

14 - § 1. Le suore dedicheranno un'ora al giorno alla meditazione, fatta abitualmente in comune.

Cost. 44, 2

§ 2. Tutte le suore partecipino fedelmente alla meditazione comunitaria, in forma di lectio divina, una volta la settimana.

Cost. 48

15 - Ogni comunità farà in comune:

- la preghiera quotidiana a San Francesco e ai Fondatori;
- un'ora di adorazione per le vocazioni il giorno 2 di ogni mese, anniversario della nascita al cielo della nostra Fondatrice;
- un'ora di adorazione per le missioni il giorno 16 di ogni mese, in memoria della nascita al cielo del nostro Fondatore;
- la via crucis nei venerdì di quaresima;
- la novena: di Pentecoste, della Natività di Maria SS.ma, di san Francesco, dell'Immacolata, di Natale;
- la rinnovazione dei voti l'8 settembre.

16 - § 1. Secondo la tradizione dell'Istituto, esprimiamo la nostra devozione a san Giuseppe e celebriamo con particolare solennità la sua festa. Cost. 53

§ 2. Celebriamo con preghiere di lode e di ringraziamento, precedute da un triduo, e con gesti concreti di carità a favore dei poveri:

- il giorno della morte della nostra Fondatrice, madre Angela Maria del Giglio (2 novembre);
- il giorno della morte del nostro Fondatore, padre Giuseppe Antonio Marcheselli (16 maggio).

Da loro imploriamo aiuti particolari e preghiamo per la loro glorificazione.

17 - § 1. Tutte le suore partecipino ogni anno agli esercizi spirituali, della durata di almeno sei giorni, programmati dalla Superiora maggiore con il suo Consiglio. Cost. 54

§ 2. In mancanza di esercizi proposti dalla Provincia, per la partecipazione ad altri corsi si richiede l'accordo della comunità e il permesso della Superiora maggiore.

§ 3. Il ritiro mensile di una giornata sia organizzato e partecipato da tutta la comunità.

§ 4. Ogni suora si impegni ad ac-

costarsi al sacramento della riconciliazione almeno una volta al mese.

Cost. 55

18 - § 1. Una suora, compatibilmente con le necessità della comunità, può, col permesso della Superiora locale, trascorrere qualche giorno di ritiro in case di preghiera o eremi.

§ 2. Per una ripresa spirituale, aggiornamento o riposo, può chiedere un periodo sabbatico in luoghi e tempi da concordarsi con la Superiora maggiore. Spetta alla stessa Superiora maggiore, con il parere del suo Consiglio, concedere tale permesso.

Cost. 57, 1

19 - § 1. Nei venerdì di avvento e di quaresima, in segno di penitenza, ogni comunità scelga di compiere un atto penitenziale comune.

§ 2. Nelle vigilie di feste della Natività della B. V. Maria, san Francesco e della solennità dell'Immacolata sia osservata l'astinenza.

§ 3. In ogni Provincia si stabilisca il modo di vivere la "quaresima vocazionale" dal 16 agosto al 7 Settembre, secondo la tradizione dell'Istituto.

§ 4. Il 7 settembre è la giornata missionaria dell'Istituto: sia osservato il di-

giuno e sia fatta un'offerta in favore di un bisogno particolare della nostra Famiglia religiosa.

20 - § 1. Per ogni suora che muore sia celebrata una Messa e l'Ufficio dei defunti in tutte le comunità dell'Istituto. **Cost. 60, 3**

§ 2. Per tutte le consorelle, parenti e benefattori defunti, sia celebrata una Messa ogni mese e il 3 novembre una Messa e l'Ufficio dei defunti.

§ 3. L'Istituto si prende cura di ogni sorella anche dopo la morte, assicurando una dignitosa sepoltura. La suora, durante la sua vita, educi i familiari a prendere coscienza che lei appartiene all'Istituto anche dopo la morte. Ciò nonostante, se la famiglia desidera che la sepoltura venga fatta nel luogo di provenienza, deve essere informata che le spese sono a suo carico.

CAPITOLO IV

LA NOSTRA VITA FRATERNA IN COMUNITÀ

21 - All'inizio di ogni anno ci impegniamo nella elaborazione del Progetto comunitario, con riferimento alla parola di Dio, ai vari orientamenti capitolari, alla vita e missione della comunità. Accogliamo il Progetto comunitario come strumento di condivisione e di crescita insieme, verificando periodicamente il cammino di fede e gli obiettivi comuni. Cost. 72, 1

22 - § 1. La revisione di vita è un mezzo per riconoscere il nostro vissuto personale e comunitario alla luce della Parola di Dio, della Regola e le Costituzioni. In questo cammino comunitario impariamo ad accogliere e a offrire con carità la correzione fraterna. Sperimentiamo così la bellezza di prenderci cura spiritualmente le une delle altre e nelle debolezze di ognuna troviamo le nostre debolezze. Cost. 72, 2

§ 2. Ogni fraternità, una volta al mese, possibilmente al termine della gior- Cost. 72

nata di ritiro, faccia la revisione di vita per verificare il cammino compiuto.

Cost. 73

23 - Ogni fraternità una volta al mese deve riunirsi in Capitolo. Impariamo a rispettare le opinioni e le competenze di ognuna e ad avere un atteggiamento critico soprattutto verso noi stesse, con la disponibilità di recepire gli elementi positivi e nuovi che emergono, anche in base ai segni dei tempi. Manteniamo il fermo proposito di conservare l'unità in ogni caso, qualunque siano le scelte finali.

Cost. 76, 2

24 - Durante l'assenza dalla casa religiosa, la suora ha gli stessi diritti e doveri di qualsiasi altra suora, ad eccezione della vita comune. Appartiene a una comunità di riferimento ed i mezzi per tenere i contatti e per il suo mantenimento sono definiti a livello provinciale.

Cost. 78, 2

25 - Spetta alla Superiore maggiore provvedere che in ogni casa sia stabilita la clausura almeno negli ambienti di riposo delle suore. In casi particolari la Superiore locale può dispensare da essa.

Cost. 79, 2

26 - Nei tempi di avvento, di quaresima, durante la giornata di ritiro e in altre

circostanze particolari, concordate in Capitolo della comunità, siano previsti momenti di silenzio e, durante la mensa, una breve lettura. (CIC 667§ 1)

27 - § 1. Pur nella pluralità di servizi e apostolato, la comunità deve trovare momenti per stare insieme. La condivisione almeno di una mensa quotidiana rafforza la vita fraterna. Cost. 80

§ 2. Per favorire la condivisione e la comunione fraterna siano programmati tempi di ricreazione comunitaria nei quali rigenerare l'entusiasmo e le energie fisiche e spirituali.

28 - § 1. Il periodo di visita in famiglia, di distensione, di riposo, è di quindici giorni, concordato in Capitolo della comunità, e anche con la Superiore maggiore se fuori della propria nazione. Cost. 82, 1

§ 2. Uscite straordinarie e viaggi siano regolati da vere necessità e concessi dalla Superiore locale.

Per viaggi all'estero occorre il consenso anche della Superiore maggiore.

§ 3. Le suore che hanno i familiari in altro continente possono far loro visita ogni tre anni, con il consenso della Superiore maggiore. Casi particolari siano presi

in considerazione in Capitolo della comunità, con senso di responsabilità.

§ 4. Le suore missionarie in Paesi diversi dal proprio possono ritornare nella loro nazione di origine per un periodo di riposo, possibilmente, anche per animazione missionaria, con i seguenti tempi: ogni tre anni per due mesi se si trovano fuori del proprio continente, ogni due anni per un mese oppure ogni anno per 15 giorni se si trovano nel proprio continente.

29 - §. 1. Una suora che abbia da assistere i genitori deve tener conto anche degli impegni comunitari e responsabilizzare, pertanto, gli altri familiari.

§ 2. Diversamente la suora domanda il permesso di assenza dalla casa religiosa alla Superiore provinciale che, con il consenso del suo Consiglio, ha la facoltà di concederglielo fino ad un anno. La Superiore provinciale ne informa la Superiore generale. Oltre i 12 mesi è richiesta l'autorizzazione della Santa Sede tramite la Superiore generale.

CAPITOLO V

A SERVIZIO DELLA MISSIONE NELLA CHIESA

30 - § 1. È nostro dovere e impegno far sì che le opere particolari dell'Istituto conservino la propria finalità. Cost. 97-105
CIC 677, 1

§ 2. Per ogni servizio che prestiamo presso Enti la Superiora maggiore stipuli convenzioni adeguate. Una copia della convenzione va conservata sia nell'archivio della Curia che in quello della comunità.

31 - Prima di essere inviata in una missione una suora sia adeguatamente preparata: impari la lingua, conosca la storia, la cultura del popolo cui è inviata e sia idonea all'attività apostolica che sarà chiamata a svolgere. La sua formazione sia completata in terra di missione. Cost. 110

32 - Nello spirito di comunione che anima tutti i membri dell'Istituto e dato il suo carattere missionario, internazionale, Cost. 110

le Superiori maggiori favoriscano la missione “ad gentes” e l’aiuto fraterno delle suore tra le diverse Province.

33 - L’Istituto promuove per le suore incontri a livello internazionale, sia per un rinnovamento spirituale e formazione missionaria, sia per uno scambio di esperienze.

34 - Ogni Provincia promuova la condivisione del carisma con i fedeli laici, in particolare con l’Ordine Francescano Secolare, favorendo momenti di preghiera comuni, incontri fraterni e di formazione.

35 - In caso di apertura o chiusura delle case o ritiro di una comunità, i passaggi o processi devono essere previsti per tempo, in modo da motivare e preparare le suore e gli Enti coinvolti.

St. gen. 67. 2

36 - § 1. L’animazione missionaria nell’Istituto è coordinata dal Segretariato per le missioni.

§ 2. L’Animatrice missionaria della Provincia è nominata dalla Superiora provinciale con il consenso del suo Consiglio. Svolge il servizio di animazione, formazione, evangelizzazione, incarnato

nel suo contesto culturale, religioso, in collaborazione con il Segretariato per le missioni.

CAPITOLO VI

LA FORMAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO

37 - § 1. Il Progetto di Formazione di ogni Provincia, Viceprovincia e Delegazione elaborato secondo la *Ratio formationis* dell'Istituto deve essere approvato dalla Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. Cost. 114, 2

§ 2. La formazione delle suore sia programmata tenendo conto degli orientamenti stabiliti dai Capitoli generale e provinciale.

38 - Poiché l'Istituto è internazionale e ha le sue origini in Assisi (Italia), per favorire la conoscenza delle Fonti carismatiche e storiche, nel programma di Formazione iniziale venga introdotto lo studio della lingua italiana.

Per facilitare l'interculturalità, le Superiori maggiori promuovano lo studio della lingua inglese.

Cost. 132, 1

39 - § 1. Per l'accettazione nell'Istituto occorre un'età non inferiore ai 17 anni e non superiore ai 35 anni.

§ 2. La candidata deve presentare:

- a.* Certificato di nascita (fotocopia).
- b.* Carta di identità (fotocopia).
- c.* Certificato di battesimo.
- d.* Certificato di cresima.
- e.* Certificato di stato libero.
- f.* La relazione del Parroco o del Sacerdote (guida spirituale) che l'ha accompagnata.
- g.* La relazione dell'animatrice vocazionale o della suora che l'ha accompagnata.
- h.* Il diploma degli studi (fotocopia).
- i.* Certificato di sana costituzione comprovata da opportune analisi.
- j.* Certificato penale dove è possibile.
- k.* Altri certificati che la Superiore maggiore considera opportuni, anche in rapporto con le leggi civili.
- l.* Rispondere al Questionario proposto dall'Istituto.
- m.* Firmare un documento, valido anche per gli effetti civili, attraverso il quale dichiara, qualora lasciasse l'Istituto, di non chiedere nessun compenso per il lavoro svolto.

40 - § 1. La durata del postulato è di due anni; può essere protratto se le esigenze formative della giovane lo richiedono. Cost. 134 - 136

Al termine di tale periodo la formatrice invii una relazione alla Superiora maggiore sul cammino compiuto da ogni postulante.

§ 2. L'inizio del postulato sia sottolineato con una cerimonia semplice, durante la quale alla giovane viene consegnato il «Crocifisso di San Damiano».

41 - La comunità in cui la giovane compie il postulato sia preferibilmente distinta dalla casa di noviziato. Cost. 135

42 - La postulante viene accompagnata: Cost. 134

- a. alla conoscenza e accettazione di sé e della sua storia;
- b. ad approfondire il senso della sua consacrazione battesimale;
- c. a verificare e approfondire le motivazioni della scelta vocazionale;
- d. a sviluppare la maturità umana e affettiva, in un rapporto cordiale e aperto verso ogni persona;
- e. ad apprezzare i valori positivi della creazione;
- f. a conoscere e confrontarsi con il cammino di san Francesco e dei nostri Fondatori;

- g.* a conoscere la storia, la spiritualità e la missionarietà dell'Istituto;
- h.* a scoprire se esista una convergenza profonda tra le sue aspirazioni e i valori francescani, lo stile di vita, di preghiera e il servizio specifico che l'Istituto incarna.

Cost. 136

43 - § 1. La formatrice delle postulanti dia relazione di ogni giovane alla Superiora maggiore e al suo Consiglio almeno una volta all'anno.

§ 2. Per l'ammissione al noviziato la Superiora maggiore può sentire il parere anche della Superiora e delle suore della comunità in cui la giovane ha vissuto il periodo del postulato.

44 - Il noviziato ha inizio con una Liturgia della Parola in forma riservata, secondo il rituale dell'Istituto.

Cost. 138

45 - Il programma formativo del noviziato comprende:

- a.* preghiera personale, comunitaria e liturgica;
- b.* studio e meditazione della sacra Scrittura;
- c.* esercizio delle virtù umane e cristiane e

pratica dell'ascesi per un cammino verso la libertà evangelica.

- d.* studio e comprensione del mistero di Cristo e della Chiesa;
- e.* studio della teologia della vita spirituale e religiosa;
- f.* conoscenza e confronto con san Francesco nei suoi Scritti;
- g.* studio ed esperienza della Regola, delle Costituzioni e della spiritualità dell'Istituto;
- h.* esperienza concreta di lavoro, di responsabilità e creatività personale, anche in qualche attività apostolica;
- i.* approfondimento della spiritualità missionaria e dei valori della giustizia, pace e salvaguardia del creato.

46 - Ogni anno la maestra di noviziato presenti alla Superiora maggiore e al suo Consiglio una relazione scritta sul cammino formativo di ogni novizia. Cost. 139

47 - §1. I periodi apostolici formativi non devono durare complessivamente più di sei mesi. Cost. 141 - 142

§ 2. Nei periodi apostolici formativi, che devono essere a vantaggio della formazione delle novizie, queste dipendono dalla Superiora locale.

§ 3. La Superiora locale della comunità in cui la novizia ha compiuto il periodo apostolico deve presentare una relazione scritta alla maestra di noviziato.

48 - Il trasferimento delle novizie per determinati periodi in altre case esige sempre la designazione e autorizzazione della Superiora maggiore.

49 - Durante il noviziato sono esclusi studi accademici e corsi per conseguire diplomi o specializzazioni professionali. (CIC 652 § 5)

Cost. 148

50 - Per l'ammissione alla Professione temporanea di una novizia la Superiora maggiore può sentire il parere della Superiora e delle suore della comunità di noviziato.

Cost. 148

51 - § 1. La celebrazione della Professione temporanea, secondo le indicazioni della Chiesa, si svolga in forma semplice e riservata.

§ 2. L'atto della Professione avvenuta sia sottoscritto dalla Superiora maggiore o dalla sua delegata, dalla suora professa, dalle due suore testimoni, e trascritto nell'apposito registro.

§ 3. Se la Professione temporanea è emessa in una casa dipendente dalla Superiora generale, copia dell'atto di Professione sia inviato alla rispettiva Superiora maggiore.

52 - L'atto della rinnovazione della Professione temporanea, debitamente firmato dalla iunior e dalle due suore testimoni, deve essere inviato alla Superiora maggiore e trascritto nell'apposito registro.

53 - Il programma formativo dello iuniorato comprende l'approfondimento di quello del noviziato, con riferimento particolare all'aspetto apostolico - missionario, anche mediante la frequenza di corsi di formazione teologica, spirituale, religiosa, francescana, pastorale. Cost. 152

Durante lo iuniorato la suora completa anche la sua formazione professionale.

54 - § 1. La domanda della suora iunior per la Professione perpetua deve essere accompagnata dalla relazione scritta della Superiora della comunità in cui la iunior è inserita e da quella della suora responsabile delle iuniores. Cost. 155

§ 2. Per l'ammissione alla Professione perpetua la Superiora maggiore sen-

ta il parere delle suore di voti perpetui della comunità a cui la iunior appartiene.

§ 3. Prima della Professione perpetua la suora iunior vive un periodo di più intensa preparazione, la cui durata e modalità è stabilita dalla Superiora maggiore.

Cost. 27

§ 4. Prima della Professione perpetua la iunior deve fare liberamente testamento dei beni.

§ 5. L'atto della Professione deve essere trascritto e firmato in apposito registro.

L'avvenuta Professione perpetua, inoltre, sia notificata all'Ufficio parrocchiale di provenienza della suora.

Cost. 159, 1

55 - La Superiora maggiore mantenga rapporti fraterni con la suora a cui è stato concesso l'indulto di escaustrazione in modo da farle sentire la sua partecipazione e il suo sostegno nelle difficoltà.

CAPITOLO VII

IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NEL NOSTRO ISTITUTO

56 - § 1. Il Capitolo generale viene indetto dalla Superiora generale sei mesi prima della sua celebrazione. Cost. 179

§ 2. Con lettera circolare la Superiora generale invia a tutte le comunità il decreto di indizione del Capitolo indicando il tempo e il luogo in cui sarà celebrato.

Prescriva anche le preghiere da rivolgere comunitariamente al Signore per il buon esito del Capitolo stesso.

57 - § 1. Le suore delegate al Capitolo generale sono elette in proporzione di una su sedici e frazione di sedici. Cost. 183

§ 2. L'elezione per scheda delle suore delegate al Capitolo generale viene fatta per via epistolare da tutte e fra tutte le suore di voti perpetui di ogni realtà dell'Istituto.

Le schede sono inviate alla rispettiva

Superiora maggiore che, con il suo Consiglio, procede allo spoglio di esse.

§ 3. La Superiora maggiore pubblica nella sua Provincia i nominativi delle suore elette.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione è concesso il ricorso contro la procedura delle elezioni e le suore risultate elette.

§ 4. È ammesso che una suora delegata al Capitolo, per validi motivi, non accetti la sua elezione. Entro quindici giorni invii la richiesta di esonero alla Superiora maggiore la quale, udito il parere del suo Consiglio, può concederle il permesso scritto.

La suora viene sostituita da colei che ha ottenuto più voti dopo l'ultima suora eletta.

§ 5. La Superiora generale, ricevuti i nominativi delle suore risultate elette nelle Province e delle eventuali sostituite, li renderà noti a tutto l'Istituto.

Dopo tale pubblicazione l'accettazione delle rinunce spetta alla Superiora generale, udito il parere del suo Consiglio.

§ 6. La Superiora generale invierà a tutte le suore capitolari il programma specifico del Capitolo, preparato con il suo Consiglio, e indicherà i temi particolari da trattare, sollecitando contributi e proposte da parte di tutte.

58 - Il programma dettagliato del Capitolo generale è ordinato nel Direttorio capitolare, approvato dalla Superiora generale con il suo Consiglio. Cost. 183

59 - § 1. Nella prima sessione viene istituita la segretaria del Capitolo su previa presentazione da parte della Superiora generale con il suo Consiglio. La segretaria può essere anche una suora non capitolare.

§ 2. Il Consiglio di Presidenza è costituito dalla Preside del Capitolo e da quattro esaminatrici.

Ad esso spetta vigilare che il Capitolo si svolga secondo l'ordinamento del Direttorio Capitolare e le norme del diritto universale e proprio. Deve anche proporre la soluzione di dubbi e controversie in fatto di procedura e di votazioni.

60 - Nella seconda sessione le Superiori provinciali presentano all'assemblea capitolare la relazione riguardante la loro Provincia; l'Economa generale presenta il resoconto amministrativo.

Segue la relazione della Superiora generale, o della Vicaria in caso di sede vacante, sulla situazione di tutto l'Istituto.

La Superiora generale con il suo Consiglio può prevedere la presentazione anche

di altre relazioni su settori o problemi specifici.

61 - Nella terza sessione l'assemblea capitolare procede all'elezione della Superiora generale.

62 - Nella quarta sessione l'assemblea capitolare procede all'elezione delle Consigliere generali e alla provvisione degli altri uffici e incarichi generali, a norma delle Costituzioni n. 187.

63 - Nella quinta sessione vengono affrontati i temi indicati nel programma, riguardanti la nostra vita e missione, le questioni economiche e le proposte pervenute.

64 - La Superiora generale, per motivi di bene comune e per particolari necessità, può trasferire una suora da una Provincia a un'altra e da una Provincia ad una casa da lei dipendente, udito il parere delle Superiori provinciali interessate.

Cost. 193

65 - § 1. Le Consigliere generali, eccetto la Vicaria e la Segretaria, possono risiedere, oltre che in quella generalizia, in altre case dipendenti dalla Superiora generale.

§ 2. In caso di necessità e nella difficoltà di convocare tutte le Consigliere, la Superiora generale può sentire il loro parere anche per telefono. Cost. 198, 3

66 - § 1. La Superiora generale con lettera circolare invierà alle Superiori maggiori, alle altre suore aventi diritto e ad altre suore convocate, la data, il luogo e il programma per lo svolgimento dell'Assemblea generale.

§ 2. L'Assemblea provinciale o di Viceprovincia è un organo di partecipazione di tutte le suore, intermedio rispetto al Capitolo, in cui si fa una verifica del progetto della Provincia e della nostra vita di consacrazione alla luce del Vangelo e del carisma. Vi partecipa la Superiora generale o una Consigliera generale come Delegata.

§ 3. L'Assemblea provinciale o di Viceprovincia viene convocata dalla Superiora provinciale una volta nel quadriennio.

67 - § 1. Le Commissioni generali sono organismi di aiuto al Governo che hanno il compito di studiare, approfondire ed organizzare diversi settori specifici. Richiedono la corresponsabilità delle varie Province e Viceprovince. Cost. 169, 3

Cost. 169, 4

§ 2. Il Segretariato per le missioni è regolato da uno Statuto approvato dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

Cost. 204

68 - § 1. Per l'erezione di una Provincia, oltre all'indipendenza economica si richiedono almeno cinque case e venti suore di voti perpetui, perché possano provvedere non solo al buon governo e alle opere apostoliche, ma anche alla formazione delle giovani e all'aiuto alle suore anziane e inferme.

§ 2. Per l'erezione di una Viceprovincia si richiedono almeno tre case e un numero di suore di voti perpetui tale da poter consentire la vita fraterna, la formazione e l'apostolato in maniera sufficientemente autonoma.

§ 3. L'autorità nella Viceprovincia, essendo vicaria, può essere limitata per giusti motivi dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio, salvo quanto previsto dalle Costituzioni.

69 - § 1. Con lettera circolare la Superiora provinciale invia a tutte le comunità il decreto con cui la Superiora generale avrà indetto il Capitolo provinciale con indicato il tempo e il luogo della celebrazione di

esso. Prescriva anche le preghiere in preparazione e per il buon esito del Capitolo stesso.

§ 2. Per l'elezione della Superiora provinciale a suffragio diretto in Capitolo, nel giorno e nell'ora stabilita le suore elettrici si radunano sotto la presidenza della Superiora generale, o di una sua delegata, e procedono a norma delle Costituzioni n. 175,3.

§ 3. Per l'elezione a suffragio diretto con più di una votazione epistolare:

a. la Superiora generale, la Superiora provinciale e le altre suore elettrici mandino il loro voto su scheda con lettera raccomandata, chiusa in doppia busta.

La commissione di tre suore, nominata dalla Superiora provinciale con il suo Consiglio, riceva dalla Superiora provinciale tutte le buste intatte. Aperte le buste esterne, si mischino le buste interne contenenti le schede del voto: vengano aperte e si faccia il conteggio dei voti che ogni nome votato ha ottenuto. La commissione rediga, quindi, il verbale della procedura seguita e dei risultati della votazione, e lo sottoscriva.

A chi avrà ottenuto la maggioranza necessaria, a norme delle Costituzioni nn. 184,2; 175,1, venga comunicata l'elezio-

ne, ma non venga pubblicata finché non si è avuta conferma, a norma delle Costituzioni n. 175,4. Ricevuta la conferma, la Segretaria provinciale pubblici l'avvenuta elezione; la neoeletta, però assume l'ufficio soltanto all'inizio della terza sessione del Capitolo provinciale.

- b.* Se nessuna risulta eletta, se la suora eletta non accetta oppure non è confermata, il suffragio epistolare viene ripetuto una o due volte, a norma degli Statuti particolari. Se l'elezione non avviene, spetta al Capitolo provinciale procedere alla elezione della Superiora provinciale a norma delle Costituzioni n. 175,3.

§ 4. Per l'elezione a suffragio diretto con un'unica votazione epistolare, la Superiora generale, la Superiora provinciale e le altre suore elettrici, nel tempo stabilito dalla Superiora provinciale e dal suo Consiglio, mandino il loro voto, chiuso in doppia busta. Nel Capitolo provinciale, durante la terza sessione, le scrutatrici designate dalla stesso Capitolo aprano le buste esterne, conteggino e mischino quelle interne e leggano poi i voti in esse trovati.

La suora che avrà riportato la maggioranza richiesta dei voti è eletta Superiora provinciale.

Se la suora non accetta l'elezione o non viene confermata, oppure se nessuna ha ottenuto la maggioranza richiesta, la Superiore provinciale viene eletta dal Capitolo, a norme delle Costituzioni n. 175,3.

70 - Per lo svolgimento del Capitolo provinciale valgono le norme previste per il Capitolo generale e dagli Statuti particolari.

71 - § 1. La Superiore locale nell'esercizio del suo ufficio è coadiuvata dal Capitolo della comunità. Cost. 224

Questo è formato da tutte le suore, sia di voti temporanei che di voti perpetui; le prime, però, vi partecipano senza diritto di voto.

§ 2. Il Capitolo della comunità agisce come autorità collegiale per:

- a. l'elezione della Vicaria;
- b. l'elezione dell'Economa;
- c. l'accettazione della rinuncia della Vicaria, dell'Economa e la sostituzione delle medesime;
- d. l'approvazione delle spese straordinarie secondo i limiti prescritti dagli Statuti particolari.

§ 3. Fuori dei suddetti casi, il Capitolo della comunità funge da Consiglio

della Superiore, la quale deve richiederne il parere per:

- a.* la nomina della segretaria del Capitolo e dell'animatrice vocazionale di comunità;
- b.* l'approvazione dell'orario giornaliero;
- c.* l'assunzione di nuovi impegni apostolici.

§ 4. Durante il tempo del suo mandato la Superiore locale può essere rimossa dal suo ufficio soltanto per grave e proporzionata causa, legittimamente comprovata dalla Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio e salva la giustizia e l'equità.

Cost. 230

72 - Nelle case con un numero inferiore a sei suore di voti perpetui l'Economa può essere anche la Superiore o la Vicaria, a giudizio della comunità.

Cost. 233-234

73 - § 1. Spetta alle rispettive Superiori ed Econome:

- a.* collocare e investire in modo utile il denaro eccedente l'amministrazione ordinaria;
- b.* curare che i libretti di banca siano sempre intestati all'Istituto o Provincia e con firma di almeno due suore;
- c.* che le autovetture siano intestate all'Istituto o alle rispettive Province.

§ 2. Le assunzioni dei dipendenti siano fatte secondo i contratti nazionali nel rispetto delle leggi civili.

§ 3. Ogni struttura sia dotata di tutti i permessi amministrativi necessari per la gestione dell'opera.

§ 4. In riferimento ai principi della vita consacrata e delle proprie risorse economiche, ogni Provincia e comunità redige un bilancio preventivo come strumento di povertà e di corretto rapporto con i beni materiali e per progettare e programmare secondo le proprie reali risorse. Aiuta anche ad individuare quali sono le priorità della Provincia o comunità. Negli Statuti particolari specificare le modalità.

74 - § 1. Gli atti di straordinaria amministrazione per cui si richiede l'autorizzazione dell'autorità superiore sono: debiti, prestiti, vendite, costruzioni e accettazione di donazioni. Cost. 234

§ 2. Per i suddetti contratti, quando il valore supera i due terzi della somma stabilita dalla Santa Sede per le singole nazioni, si richiede il benestare anticipato della Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

§ 3. La Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può autorizza-

re a contrarre debiti quando esista la certezza della copertura degli interessi con le entrate ordinarie e che l'intero debito potrà essere estinto entro un limite di tempo ragionevole.

§ 4. Gli Statuti particolari definiscano l'ammontare delle spese straordinarie oltre le quali è necessario il permesso della Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

Cost. 235

75 - Le somme di cui al n. 235,1 delle Costituzioni vengono definite di Capitolo in Capitolo ed emanate con decreti. Lo stesso vale a livello provinciale riguardo al n. 235,1 delle Costituzioni.

INDICE

<i>Presentazione</i>	5
Capitolo I: La nostra identità nella Chiesa	7
Capitolo II: La nostra vita di consacrazione	11
Capitolo III: La nostra vita con Dio	13
Capitolo IV: La nostra vita fraterna in comunità	19
Capitolo V: A servizio della missione nella Chiesa ..	23
Capitolo VI: La formazione nel nostro Istituto	27
Capitolo VII: Il servizio dell'autorità nel nostro Istituto	35

